

D.G.R. 26 maggio 2008, n. 724 (1).

L.R. n. 11/2002. Sostegno ai progetti degli enti locali, singoli o associati finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza. Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi. Finanziamento di Euro 290,000,00.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 5 giugno 2008, n. 53.

La Giunta regionale

Omissis

Delibera

1) di approvare le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti dalla legge regionale n. 11/2002 recante "Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità" secondo l'articolato di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di prendere atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente atto, pari ad € 290.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento del capitolo 1.06.06.104 del bilancio di previsione 2008;

3) di stabilire che le eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dalla legge di assestamento del bilancio 2008, per gli interventi di cui alla legge regionale n. 11/2002, andranno ad integrare le risorse previste dal presente atto.

Allegato "A"

L.R. 24 luglio 2002, n. 11. Sostegno ai progetti degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con i soggetti sociali interessati, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza. Determinazione delle priorità, dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi". Finanziamento di € 290.000,00 capitolo 1.06.06.104

Articolo 1

Finalità.

I contributi previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 11/2002, recante "Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità", sono finalizzati a sostenere, nella misura massima del 50% della spesa, i progetti degli enti locali, singoli o associati, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'ambito del territorio regionale.

Articolo 2

Progetti ed interventi ammissibili.

1) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, i soggetti di cui all'art. 3 possono presentare un progetto nell'ambito delle seguenti tipologie generiche di intervento, tenendo altresì in considerazione alcune priorità specifiche precisate al successivo art. 7 per le quali è concesso un punteggio aggiuntivo:

- il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree territoriali e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose, come potenziali vittime o autori dei reati.
- la riqualificazione urbanistica e la rivitalizzazione di parti del territorio e degli spazi pubblici con iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di maggiore libertà di movimento delle persone oltre che alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa;
- lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali;
- la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti vandalici;
- l'assistenza e l'aiuto alle vittime di reato;
- il potenziamento dell'attività della polizia locale (municipale e provinciale);

2) Il contributo concesso, come previsto dall'*art. 5, comma 2° della L.R. n. 11/2002*, è fissato nella misura massima del 50% della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto ed è comunque concesso per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale;

3) Sono previsti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

- a) ogni ente locale può presentare solo 1 (un) progetto. Il progetto può essere costituito anche di diverse azioni purché coordinate e coerenti tra di loro, tutte finalizzate all'intervento sul medesimo problema e al raggiungimento del medesimo obiettivo generale;
 - b) i progetti, compresi quelli che prevedono il potenziamento dell'attività della polizia locale, non possono genericamente riguardare il tema della sicurezza urbana precludendo dalla individuazione chiara del problema sul quale si vuole intervenire;
 - c) il costo complessivo del progetto non può superare l'importo massimo di € 100.000,00 (centomila euro) al netto delle spese non ammissibili (spese di personale);
 - d) i progetti che contemplano l'utilizzo di sistemi tecnologici di video-sorveglianza devono obbligatoriamente prevedere misure di accompagnamento e azioni integrative o collegate.
-
-

Articolo 3

Soggetti beneficiari.

1) Possono presentare richiesta di finanziamento i seguenti enti con sede nella Regione Marche:

- Province;
- Comuni singoli con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- Unioni di comuni e Comunità montane;
- Raggruppamenti di comuni che abbiano deliberato la presentazione congiunta di un progetto o di un intervento;
- Ambiti territoriali previsti dalla Delib.G.R. 13 febbraio 2001, n. 337 e successive modifiche.

2) Per le Unioni dei Comuni e le Comunità montane che attivano progetti per la sicurezza attraverso azioni di potenziamento delle polizie locali, la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio/funzione di polizia locale sia già formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di contributo.

3) I progetti possono essere presentati, in base a quanto previsto dal 1° comma lettera d) dell'*art. 2 della legge regionale n. 11/2002*, anche in raccordo con soggetti sociali interessati al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Articolo 4

Presentazione della domanda.

1) La domanda di contributo deve essere trasmessa, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Regione Marche, Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, Via Gentile Da Fabriano n. 3, 60125 ANCONA.

La domanda deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

- tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra indicato: in tal caso la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale;
- tramite consegna all'Ufficio protocollo del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, via Gentile da Fabriano n. 3, 60125 ANCONA.

2) La domanda, ai fini dell'ammissibilità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Nel caso di raggruppamento di Comuni, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del Comune individuato come capofila e a ciò delegato dagli altri Enti.

Articolo 5

Domanda: contenuto e relativa documentazione.

1) La domanda di contributo, redatta in carta libera utilizzando l'allegato modello 1 e completa dell'elenco dei documenti inviati, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e deve pervenire al Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile corredata, a pena di esclusione, dai seguenti elaborati e atti:

a) scheda illustrativa del progetto, come da allegato modello 2 che, ai fini dell'ammissibilità, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- ente/enti proponenti il progetto;
- nominativo e firma del responsabile del progetto;
- strutture interne coinvolte nel progetto, attività svolta e firma dei responsabili delle stesse;

- descrizione dello specifico problema di sicurezza che si vuole affrontare;
- precisazione sulla tipologia di intervento in quanto riconducibile a quelli indicati come prioritari dall'art. 7;
- obiettivo specifico del progetto;
- tipologia dell'intervento e modalità di realizzazione;
- tempi di realizzazione del progetto (max 18 mesi dalla comunicazione di avvio);
- eventuali soggetti esterni coinvolti nella realizzazione con la specifica del contributo apportato;
- indicatori di verifica attraverso i quali il proponente misurerà il successo dell'iniziativa, in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire;

b) specifica delibera amministrativa che, facendo esplicito riferimento al presente atto, contenga gli impegni a:

- approvare il progetto al fine della sua presentazione alla Regione per la richiesta di cofinanziamento;
- finanziare almeno il 50% dell'ammontare delle spese per la realizzazione;

Nel caso di domanda presentata da un raggruppamento di comuni, l'atto deve contenere l'indicazione del comune capofila.

c) preventivo di spesa dettagliato che deve obbligatoriamente contenere:

- costo complessivo del progetto al lordo di Iva;
- costo delle singole voci di spesa che compongono il costo complessivo del progetto, al lordo di Iva;
- costo relativo alle eventuali spese di personale non ammissibili a finanziamento ex art. 5 L.R. n. 11/2002;

d) scheda sintetica del progetto, come da allegato modello 3, che deve essere trasmessa anche via mail all'indirizzo: patrizia.bonvini@regione.marche.it:

2) Ferma la necessità di corredare la domanda da quanto previsto dal comma 1, lett. a), b), c) e d), ai progetti possono essere altresì allegati, ai fini della valutazione, nonché della migliore e completa illustrazione delle attività promosse in materia di politiche locali per la sicurezza, documenti che espongono il quadro più generale delle iniziative in corso di attuazione o di definizione, anche non concernenti interventi per i quali è richiesto il contributo regionale, nonché gli atti di collaborazione istituzionale adottati o in via di adozione.

Articolo 6

Decorrenza e termine delle attività di progetto.

- 1) Le attività relative ai progetti devono avere inizio, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo e terminare entro i diciotto mesi successivi alla data della comunicazione di inizio lavori e/o avvio delle procedure per l'acquisizione di beni o servizi.
- 2) A metà del periodo indicato per la realizzazione del progetto, gli enti locali devono presentare una relazione recante lo stato di attuazione degli interventi previsti dallo stesso.
- 3) A conclusione del progetto, nei termini previsti dal comma 1, gli enti locali devono trasmettere

l'attestazione dell'avvenuta conclusione dello stesso.

Articolo 7

Istruttoria e valutazione dei progetti.

1) Tutte le domande pervenute nei termini di cui al punto 4, sono istruite dalla struttura Polizia locale e politiche integrate per la Sicurezza che verifica la rispondenza dei requisiti formali riservandosi, se del caso, di richiedere eventuale ulteriore documentazione ai fini della regolarizzazione delle domande;

2) Al termine dell'istruttoria, i progetti in possesso dei prescritti requisiti formali sono esaminati, nel merito, dalla struttura suindicata che può anche richiedere documentazione integrativa al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione in relazione al problema per il quale si chiede il contributo;

3) La stessa, infine, valuta i progetti ammissibili provvedendo a redigere la graduatoria in base alle sottoindicate scale di punteggio e alle indicazioni prioritarie di intervento proposte, per l'anno 2008, dall'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza:

- progetti riconducibili alle seguenti aree:

prevenzione di situazioni di disagio e di devianza minorile;

conflittualità interetnica e interculturale;

attivazione di modelli operativi innovativi di polizia locale (es. polizia di prossimità, operatività congiunta con le altre forze di Polizia, ecc.)

da 0 a 3 punti

- progetti nei quali sia evidente e documentato (da dati statistici, ricerche, relazioni, rapporti delle forze di polizia, atti e documenti vari), il problema specifico di sicurezza che si vuole affrontare rispetto al quale risultino coerenti gli interventi per cui viene richiesto il contributo

da 0 a 12 punti

- progetti proposti da comuni che abbiano in corso di validità protocolli o contratti per la sicurezza sottoscritti con le Prefetture o che, per la loro attuazione, prevedano esplicitamente forme di collaborazione con le forze di polizia nazionali

da 0 a 2 punti

- progetti che prevedano la collaborazione di settori diversi della amministrazione, purché sia specificato l'apporto concreto di ciascuno e il progetto sia controfirmato da tutti i responsabili dei settori interessati

da 0 a 3 punti

- progetti la cui realizzazione avvenga in raccordo con soggetti sociali interessati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, purché venga formalizzata l'adesione degli stessi e specificato il contributo concreto di ciascuno al progetto

da 0 a 3 punti

- progetti che prevedano la collaborazione tra più comuni

da 0 a 2 punti

- progetti che prevedano un efficace, ancorché semplificato, sistema di valutazione dei risultati

da 0 a 3 punti

4) La graduatoria è inviata, per il parere previsto dall'*art. 5 comma 3 della legge regionale n. 11/2002*, al Comitato scientifico dell'Osservatorio Regionale per le politiche di sicurezza.

Articolo 8

Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi.

- 1) Sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell'art. 7, si provvede alla stesura della graduatoria definitiva di tutti i progetti giudicati ammissibili.
 - 2) Nell'ambito della suddetta graduatoria, possono essere ammessi al contributo regionale, nei limiti delle risorse stanziare, i progetti che ottengono un punteggio minimo di 12 punti.
 - 3) La quota di finanziamento, sulla base delle risorse disponibili, tiene conto di una suddivisione in tre fasce di punteggio cui sono rapportate le percentuali di contributo sulle spese ammissibili come di seguito indicato:
 - da 20 a 28 punti 50% della spesa ammissibile del progetto
 - da 16 a 19 punti 40% "
 - da 12 a 15 punti 30% "
 - 4) I provvedimenti di approvazione della graduatoria, di concessione dei contributi e di assunzione dell'impegno di spesa, sono adottati dal Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile.
-
-

Articolo 9

Erogazione dei contributi. Rendicontazione finale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, l'erogazione dei contributi è disposta in due soluzioni:

- 1) un anticipo, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della presentazione alla Regione Marche:
 - della dichiarazione di inizio lavori da parte dell'ente interessato e/o degli atti comprovanti l'avvio delle procedure per l'acquisizione dei beni o servizi;
- 2) il saldo, pari all'ulteriore 50% del contributo assegnato, successivamente alla comunicazione di conclusione dell'intervento e a seguito della presentazione:
 - del rendiconto analitico delle spese sostenute assunto con atto dirigenziale e/o il provvedimento di avvenuta fornitura indicante l'importo della spesa.
 - della relazione conclusiva contenente informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato o non pertinenti, il contributo sarà, proporzionalmente ridotto e le somme recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 10

Esclusioni e revoche.

1) L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- presentazione da parte di amministrazioni che, ammesse al finanziamento in base ai precedenti bandi, non abbiano dato attuazione al progetto o abbiano manifestato l'intenzione di non dargli attuazione;
- presentazione della domanda fuori dei termini;
- mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nello stampato, salvo che il dato non sia comunemente desumibile dal contesto di quanto dichiarato nella domanda stessa;
- mancanza della firma a seguito di richiesta di integrazione;
- mancato invio della documentazione di cui all'art. 5 a seguito di richiesta di integrazione;

L'integrazione della documentazione, ove richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni dalla data della richiesta stessa.

2) La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
- concessione, per il medesimo specifico intervento di cui si chiede il cofinanziamento, di altri finanziamenti di qualsiasi natura, previsti da norme statali, comunitarie e regionali;
- progetto realizzato in modo non conforme rispetto alla domanda presentata;
- mancata presentazione della rendicontazione e/o relativa documentazione secondo le modalità previste dal presente bando.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Articolo 11

Informazioni.

Per le informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a: Regione Marche - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - Polizia locale e politiche integrate di sicurezza, tel. 071/806.4078-4220.

Tutta la documentazione è consultabile ed acquisibile sul sito www.marchesicure.it.
